# Regolamento del tribunale arbitrale

dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (OAD FSA/FSN)

L'Assemblea generale dell'Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai (in seguito "OAD") adotta giusta gli art. 25 e 48 seg. dello statuto OAD (in seguito "statuto") il seguente regolamento del tribunale arbitrale.

### I. Disposizioni introduttive

### Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

<sup>1</sup>Questo regolamento stabilisce in esecuzione dello statuto la procedura di ricorso e si applica a tutti i procedimenti arbitrali secondo gli artt. 48 segg. dello statuto.

<sup>2</sup>È fatta riserva delle norme imperative del Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008, art. 353 seg. (in seguito "CPC").

### II. Disposizioni generali di procedura

#### Art. 2 Diritto di essere sentito

Il diritto di essere sentito è garantito. Nel procedimento le parti hanno segnatamente i seguenti diritti:

- a) il diritto di addurre allegazioni di fatto e di diritto;
- b) il diritto di consultare gli atti;
- c) il diritto di partecipare alle udienze orali e alla procedura di assunzione delle prove;
- d) il diritto di essere patrocinate.

### Art. 3 Principio di proporzionalità

Vige il principio di proporzionalità.

### Art. 4 Principio della buona fede

Tutte le parti coinvolte nel procedimento devono comportarsi secondo le regole della buona fede.

### Art. 5 Visione degli atti da parte di terzi, consultazione delle decisioni

<sup>1</sup>I terzi non sono autorizzati a consultare gli atti e le decisioni del tribunale arbitrale.

<sup>2</sup>Dovesse sussistere un interesse scientifico, il presidente del tribunale arbitrale alla conclusione del procedimento può autorizzare la consultazione degli atti, a condizione che non venga leso alcun interesse legittimo.

#### Art. 6 Sospensione dei termini

Alla sospensione dei termini si applica per analogia l'art. 145 cpv. 1 CPC.

### Art. 7 Lingua

<sup>1</sup>Le lingue del procedimento sono il tedesco, il francese e l'italiano. Il procedimento viene condotto nella lingua dell'intermediario finanziario coinvolto, salvo che quest'ultimo rilasci il suo consenso scritto affinché lo stesso venga condotto in un'altra lingua.

<sup>2</sup>Il tribunale arbitrale può ordinare che tutti i documenti annessi alla memoria di ricorso o di risposta come pure tutti gli altri scritti o mezzi di prova prodotti nella loro lingua originale nel corso del procedimento siano accompagnati da una traduzione certificata conforme nella lingua prevista dal procedimento.

#### Art. 8 Cancelliere

Il tribunale arbitrale può nominare un cancelliere. Le norme di questo regolamento valgono anche per il cancelliere.

### Art. 9 Distinta degli atti e verbale

<sup>1</sup>Durante tutto il procedimento è tenuto un elenco degli atti. Gli atti e l'elenco degli atti dell'istanza inferiore sono richiesti dal presidente del tribunale arbitrale entro 20 giorni dalla sua nomina.

<sup>2</sup>In particolare, decisioni, memorie dell'intermediario finanziario e dell'OAD nonché udienze e citazioni devono figurare nell'elenco degli atti.

<sup>3</sup>Durante gli interrogatori deve essere verbalizzato il contenuto essenziale delle domande e delle risposte e, a richiesta di una delle parti, altre dichiarazioni. Il verbale deve essere sottoscritto dalla persona interrogata, dal presidente del tribunale arbitrale e dal verbalizzante.

<sup>4</sup>Per la verbalizzazione si può far capo a un ausiliario.

<sup>5</sup>Alla conclusione del procedimento tutti gli atti devono essere consegnati all'OAD per la conservazione.

### Art. 10 Notifica

Le decisioni devono essere motivate e comunicate alle parti in forma scritta. Le decisioni che disciplinano la procedura possono essere emanate senza motivazione. Nel caso in cui la parte toccata da tale decisione chiedesse entro sette giorni per iscritto una motivazione, questa dovrà essere resa entro i successivi 14 giorni. Le notifiche avvengono per raccomandata con ricevuta di ritorno.

### Art. 11 Pubblicazione delle decisioni

Il comitato decide se pubblicare le decisioni. Le pubblicazioni avvengono in forma completamente anonimizzata.

### III. Apertura del procedimento

#### A. Adizione del tribunale arbitrale

### Art. 12 Oggetto del ricorso

Il tribunale arbitrale può essere adito da un intermediario finanziario contro decisioni del comitato:

- a) che pronunciano un'esclusione secondo l'art. 8 dello statuto,
- b) che comminano una sanzione,
- c) che addossano i costi del procedimento all'intermediario finanziario oppure
- d) che concernono misure di sorveglianza secondo l'art. 44 cpv. 2 dello statuto.

#### Art. 13 Apertura del procedimento arbitrale e memoriale di ricorso

<sup>1</sup>Il ricorrente che intende impugnare una decisione, inoltra all'OAD per iscritto, entro 30 giorni dalla notifica della decisione impugnata, un memoriale di ricorso ai sensi del cpv. 2.

<sup>2</sup>Il memoriale di ricorso deve essere inoltrato in quattro esemplari e contenere le seguenti indicazioni:

- a) i nomi, risp. la ragione sociale, e gli indirizzi delle parti;
- b) la decisione impugnata;
- l'indicazione dell'arbitro nominato selezionandolo dal pool di arbitri dell'intermediario finanziario;
- d) eventualmente una richiesta di arbitro unico;
- e) l'esposizione della fattispecie sulla quale si fonda il ricorso;
- f) le conclusioni,
- g) le domande di prova.

<sup>3</sup>Il ricorrente deve allegare al memoriale di ricorso tutti i documenti che ritiene essere pertinenti.

<sup>4</sup>Se il ricorrente con il ricorso non indica alcun arbitro dal pool di arbitri dell'intermediario finanziario, il ricorso è considerato non presentato.

<sup>5</sup> Il procedimento arbitrale è considerato pendente il giorno in cui il memoriale di ricorso è stato spedito (data del timbro postale).

# Art. 14 Anticipo spese

<sup>1</sup>Il ricorrente, entro il termine di 20 giorni stabilito dall'OAD successivamente alla ricezione del memoriale di ricorso, è tenuto a versare sul conto del tribunale arbitrale dell'OAD un primo anticipo spese di CHF 5'000 per le spese e le ripetibili. Questo termine non è prorogabile.

<sup>2</sup>Se il ricorrente non paga l'anticipo spese o non lo paga entro il termine previsto, il ricorso è considerato ritirato.

### Art. 15 Effetto sospensivo

<sup>1</sup>Il ricorso ha effetto sospensivo.

<sup>2</sup>Se nella propria decisione il comitato ha tolto l'effetto sospensivo a un eventuale ricorso, su domanda scritta e motivata del ricorrente, il tribunale arbitrale può concedere l'effetto sospensivo.

### B. Condizioni di eleggibilità e costituzione del tribunale arbitrale

### Art. 16 Costituzione e condizioni di eleggibilità

<sup>1</sup>In linea di massima, gli arbitri sono suddivisi in tre gruppi di arbitri (pool) conformemente all'art. 49 dello statuto.

<sup>2</sup>Per le condizioni di eleggibilità si applica l'art. 50 dello statuto.

# Art. 17 Nomina del tribunale arbitrale nel caso concreto

<sup>1</sup>In linea di massima, la carica è affidata a un collegio di tre arbitri e il ricorrente deve indicare nel proprio memoriale di ricorso l'arbitro da lui nominato selezionandolo dal pool di arbitri dell'intermediario finanziario e informare quest'ultimo per iscritto.

<sup>2</sup>Entro 30 giorni dalla ricezione dell'anticipo spese del ricorrente secondo l'art. 14, il presidente dell'OAD nomina un arbitro selezionandolo dal pool di arbitri dell'OAD e informa per iscritto il ricorrente e l'arbitro da lui indicato.

<sup>3</sup>Gli arbitri indicati secondo i cpv. 1 e 2, entro 20 giorni dalla ricezione della notifica vertente sulla designazione, devono rilasciare una dichiarazione di accettazione, in caso contrario non sono considerati nominati. In questo caso, il ricorrente o l'OAD, entro 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione di rifiuto o alla decorrenza del termine, designa un altro arbitro selezionandolo dal relativo pool di arbitri.

<sup>4</sup>Entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, questi designano, selezionandolo dal pool di arbitri dei presidenti, il presidente del tribunale arbitrale, il quale, entro 20 giorni dalla ricezione della notifica vertente sulla designazione, deve anch'esso rilasciare una dichiarazione di accettazione.

<sup>5</sup>Qualora l'OAD non abbia designato il proprio arbitro selezionandolo dal pool di arbitri dell'OAD entro 30 giorni dalla ricezione dell'anticipo spese secondo l'art 14, l'arbitro designato dal ricorrente esercita la funzione quale arbitro monocratico che prosegue la procedura.

<sup>6</sup>Se anche nella seconda tornata, nonostante indicazione tempestiva ad opera delle parti, non viene nominato alcun arbitro o non viene designato alcun presidente del tribunale arbitrale ai sensi del cpv. 4, ciascuna parte, conformemente all'art. 362 CPC, ha il diritto di richiedere al tribunale statale competente (di seguito "autorità giudiziaria"), entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione vertente sulla mancata designazione o la mancata nomina, la nomina dell'arbitro risp. del presidente del tribunale arbitrale. L'autorità giudiziaria, tenendo in considerazione le condizioni di cui all'art. 50 cpv. 1 dello statuto, nomina un presidente che non deve imperativamente far parte di un pool.

<sup>7</sup>Se il ricorrente non richiede al tribunale la designazione di un arbitro entro il termine di cui al cpv. 6, il ricorso è considerato ritirato.

#### Art. 18 Richiesta di un tribunale arbitrale con arbitro monocratico

<sup>1</sup>Se il ricorrente ha richiesto un tribunale arbitrale con arbitro monocratico giusta l'art. 13 cpv. 3 lett. d), ha designato un arbitro selezionandolo dal pool di arbitri degli intermediari finanziari e lo ha informato, l'OAD dichiara entro 30 giorni dalla ricezione dell'anticipo spese secondo l'art. 14 se accetta o meno la richiesta di un tribunale arbitrale con arbitro monocratico e, in caso affermativo, designa il proprio arbitro selezionandolo dal pool di arbitri dell'OAD e lo informa a sua volta. Il cpv. 5 e il cpv. 6 dell'art. 17 sono applicabili per analogia.

<sup>2</sup>Entro ulteriori 30 giorni, i due arbitri nominati designano selezionandolo dal pool dei presidenti l'arbitro che assumerà la carica di arbitro unico. Il cpv. 5 e il cpv. 6 dell'art. 17 sono applicabili per analogia.

<sup>3</sup>Qualora l'OAD non accetti la richiesta del ricorrente di un tribunale arbitrale con arbitro monocratico, si deve procedere applicando per analogia l'art. 17.

<sup>4</sup>Qualora l'OAD richieda entro 30 giorni dalla ricezione del memoriale di ricorso un tribunale arbitrale con arbitro monocratico e il ricorrente dichiari entro 30 giorni il proprio accordo, il cpv. 1 si applica per analogia. Se il ricorrente dichiara entro 30 giorni di non concordare con un tribunale arbitrale con arbitro monocratico, si applica l'art. 17.

#### Art. 19 Ricusazione e domanda di ricusazione

<sup>1</sup>Ai motivi di ricusazione si applica per analogia l'art. 15 dello statuto.

<sup>2</sup>Alla domanda di ricusazione si applica per analogia l'art. 16 dello statuto.

<sup>3</sup>In presenza di un motivo di ricusazione nei confronti di un arbitro o di un presidente del tribunale arbitrale, si applica per analogia l'art. 17.

<sup>4</sup>Se tutti i membri di un pool di arbitri presentano un motivo di ricusazione e le parti non sono in grado di accordarsi sulla nomina di un terzo in qualità di arbitro (art. 51 cpv. 3 dello statuto), decide liberamente l'autorità giudiziaria conformemente all'art. 17 cpv. 6, tenendo in considerazione le condizioni di eleggibilità di cui all'art. 50 cpv. 1 dello statuto e la lingua della procedura del ricorrente giusta l'art. 8 dell'Ordinanza di procedura.

<sup>5</sup>L'autorità giudiziaria non è tenuta a motivare la sua decisione.

## Art. 20 Destituzione ad opera delle parti

<sup>1</sup>Ogni arbitro, compreso il presidente del tribunale arbitrale, può essere destituito mediante accordo scritto delle parti.

<sup>2</sup>Per motivi gravi, l'autorità giudiziaria può, su istanza di una delle parti, destituire dall'incarico ogni arbitro, compreso il presidente del tribunale arbitrale.

<sup>3</sup>Qualora un arbitro o un presidente del tribunale arbitrale designato dalle parti non sia più in grado di assolvere la propria funzione, deve essere designato un nuovo arbitro o presidente del tribunale arbitrale.

<sup>4</sup>Alla nuova nomina si applica per analogia l'art. 17.

<sup>5</sup>In caso di sostituzione di un arbitro o di un presidente del tribunale arbitrale, di regola il procedimento riprende dal punto in cui l'arbitro o il presidente del tribunale arbitrale ha cessato di esercitare le proprie funzioni, salvo che il tribunale arbitrale non decida diversamente.

### IV. Svolgimento del procedimento

### Art. 21 Conduzione del procedimento

Ill Regolamento del tribunale arbitrale disciplina esaustivamente la procedura.

<sup>2</sup>Se il presente Regolamento non disciplina una situazione procedurale, il tribunale arbitrale può eccezionalmente condurre l'arbitrato nel modo che considera appropriato per colmare le lacune, purché i principi generali della buona direzione della procedura, in particolare la parità di trattamento delle parti e il loro diritto di essere sentite, siano garantiti.

<sup>3</sup>La procedura è di norma condotta per iscritto sulla base degli atti scritti delle parti.

<sup>4</sup>Tutti i documenti o le informazioni trasmessi da una parte al tribunale arbitrale devono essere portati a conoscenza dell'altra parte dal tribunale arbitrale.

### Art. 22 Sede del tribunale arbitrale

<sup>1</sup>La sede del tribunale arbitrale è a Berna. Il tribunale arbitrale può tenere udienze anche in altri luoghi. In particolare esso può procedere all'audizione di testimoni e tenere riunioni per consultazione fra i propri membri in qualunque luogo ritenga appropriato, tenendo conto delle

circostanze dell'arbitrato. Le riunioni per consultazione possono essere tenute avvalendosi di mezzi ausiliari elettronici.

<sup>2</sup>Il lodo arbitrale si considera pronunciato nel luogo in cui il tribunale arbitrale ha la propria sede.

# Art. 23 Memoriale di risposta

<sup>1</sup>Il tribunale arbitrale fissa all'opponente un termine di 30 giorni per l'inoltro del memoriale di risposta in quattro esemplari, risp. in due esemplari in caso di arbitro unico.

<sup>2</sup>Il memoriale di risposta deve contenere le domande, la presa di posizione sul ricorso e devono esservi indicati i mezzi di prova.

### Art. 24 Eccezione di incompetenza o di carenza nella nomina del tribunale arbitrale

<sup>1</sup>Le eccezioni concernenti la competenza o la nomina del tribunale arbitrale devono essere sollevate al più tardi con la memoria di risposta.

<sup>2</sup>Il tribunale arbitrale è competente per statuire sulle eccezioni concernenti la propria competenza.

<sup>3</sup>Di regola, il tribunale arbitrale statuisce in merito a simili eccezioni con lodo preliminare. Tuttavia il tribunale arbitrale può anche procedere con l'arbitrato e decidere su tali eccezioni nel lodo finale.

# Art. 25 Assunzione delle prove e dibattimento

<sup>1</sup>Ogni parte ha l'onere di allegare e provare i fatti sui quali si fonda il proprio memoriale di ricorso o i il proprio memoriale di risposta e di indicare nel memoriale di ricorso, rispettivamente in quello di risposta, i propri mezzi di prova.

<sup>2</sup>Le prove devono essere indicate prima della conclusione della procedura di esposizione dei fatti in occasione delle arringhe delle parti.

<sup>3</sup>Il tribunale arbitrale può in qualsiasi stadio del procedimento esigere dalle parti la produzione, entro il termine fissato dal tribunale stesso, di scritti o altri elementi probatori, a condizione che siano stati indicati prima della conclusione dell'esposizione dei fatti.

<sup>4</sup>Se occorre sentire testimoni o periti di parte, i loro nomi e indirizzi devono essere resi noti al momento dell'indicazione dei mezzi di prova.

<sup>5</sup>Alla conclusione delle audizioni, le parti hanno la possibilità di prendere posizione al riguardo per iscritto oppure oralmente. A tal fine, ad entrambe le parti è fissato un medesimo termine di pari durata.

<sup>6</sup>Le udienze si svolgono a porte chiuse. Il tribunale arbitrale può esigere che i testimoni o i periti di parte si ritirino durante la testimonianza di altri testimoni o periti. Il tribunale arbitrale è libero di stabilire il modo in cui i testimoni o i periti sono interrogati.

<sup>7</sup>Il tribunale arbitrale apprezza liberamente le prove.

# Art. 26 Misure provvisionali

<sup>1</sup>Le misure provvisionali sono di esclusiva competenza delle autorità giudiziarie ordinarie.

<sup>2</sup>Le parti possono tuttavia assoggettarsi volontariamente alle misure provvisionali proposte dal

tribunale arbitrale.

#### Art. 27 Inosservanza dei termini

<sup>1</sup>Se il memoriale di risposta non è inoltrato entro iltermine di cui all'art. 25, il tribunale arbitrale deve ordinare la prosecuzione del procedimento e decide sulla base degli atti.

<sup>2</sup>Se una parte regolarmente citata non si presenta a un'udienza senza fornire una motivazione sufficiente, il tribunale arbitrale può proseguire con l'arbitrato.

<sup>3</sup>Se dopo esservi stata regolarmente invitata, una delle parti non fornisce una prova entro il termine fissato, il tribunale arbitrale può emanare il proprio lodo sulla base delle prove che sono state assunte.

### Art. 28 Ulteriori anticipi spese

<sup>1</sup>All'occorrenza, il tribunale arbitrale richiede al ricorrente, a integrazione del primo anticipo spese secondo l'art. 14 cpv. 1, ulteriori adeguati importi da depositare sul conto del tribunale arbitrale dell'OAD.

<sup>2</sup>Se l'anticipo non è versato integralmente entro il termine, il ricorso è considerato ritirato.

#### Art. 29 Chiusura dei dibattimenti

<sup>1</sup> Alla conclusione della procedura di esposizione dei fatti e delle arringhe secondo l'art. 25 cpv. 2, il tribunale arbitrale dichiara concluso il procedimento.

<sup>2</sup>Il tribunale arbitrale può chiedere alle parti se hanno ulteriori prove da offrire, testimoni da esaminare o dichiarazioni da rilasciare. In caso contrario, il tribunale arbitrale può dichiarare chiuso il procedimento.

<sup>3</sup>Il tribunale arbitrale, se lo ritiene necessario in considerazione di circostanze eccezionali, può decidere, di propria iniziativa o su istanza di una parte, di riaprire il procedimento in ogni momento prima della pronuncia del lodo.

### Art. 30 Rinuncia ad eccepire una violazione del presente regolamento

La parte che, pur essendo a conoscenza del fatto che una disposizione o un requisito previsto da questo regolamento non è stato rispettato, lascia che l'arbitrato prosegua senza sollevare immediatamente un'eccezione al riguardo, sarà trattata come se avesse rinunciato a tale eccezione.

### V. Conclusione del procedimento arbitrale

### Art. 31 Discussioni e votazioni

<sup>1</sup>Tutti gli arbitri devono partecipare alle discussioni e alle votazioni.

<sup>2</sup>II tribunale arbitrale decide secondo il diritto in vigore.

<sup>3</sup>Salvo che norme legali particolari lo consentano, il tribunale arbitrale non può scostarsi dalle conclusioni delle parti. Vale il principio dispositivo.

### Art. 32 Lodo arbitrale o ordinanza di abbandono

Il procedimento si chiude con un lodo arbitrale o con un'ordinanza di abbandono.

### Art. 33 Contenuto del lodo arbitrale

<sup>1</sup>II lodo arbitrale contiene:

- a) i nominativi degli arbitri;
- b) la designazione delle parti;
- c) le indicazioni relative alla sede del tribunale arbitrale:
- d) le conclusioni delle parti o, in assenza delle stesse, una descrizione della questione litigiosa;
- e) fatto salvo il caso in cui le parti vi abbiano rinunciato esplicitamente, un'esposizione della fattispecie e delle motivazioni di diritto che suffragano il lodo;
- f) il dispositivo di merito;
- g) il dispositivo in relazione all'entità ed alla ripartizione delle spese processuali e delle ripetibili.

<sup>2</sup>Il lodo arbitrale deve essere datato e firmato dagli arbitri, risp. in caso di tribunale arbitrale monocratico dall'arbitro unico. La sottoscrizione del lodo arbitrale da parte della maggioranza degli arbitri è sufficiente, qualora nel lodo stesso sia indicato che la minoranza rifiuta la sottoscrizione.

### Art. 34 Accordo o altri motivi per l'abbandono del procedimento

<sup>1</sup>Qualora le parti si accordino per il componimento bonale della vertenza, il tribunale arbitrale può alternativamente emanare un'ordinanza di abbandono oppure, su richiesta di entrambe le parti e con il proprio assenso, il tribunale arbitrale registra a verbale l'accordo transattivo sotto forma di un lodo emanato con l'accordo delle parti. Il tribunale arbitrale non è tenuto a motivare questo lodo.

<sup>2</sup>Se, prima della pronuncia del lodo, il proseguimento del procedimento arbitrale diventa inutile o impossibile per qualsivoglia ragione non menzionata nel cpv. 1, il tribunale arbitrale informa le parti della sua intenzione di emanare un'ordinanza di abbandono del procedimento.

<sup>3</sup>Il tribunale arbitrale ha la facoltà di emanare una simile decisione, salvo che una parte non sollevi motivi giustificati per opporvisi.

### Art 35 Passaggio in giudicato

Il lodo arbitrale passa in giudicato con la sua notificazione.

### Art. 36 Interpretazione del lodo arbitrale o dell'ordinanza di abbandono

<sup>1</sup>Entro 30 giorni dalla ricezione del lodo arbitrale o dell'ordinanza di abbandono ogni parte può chiedere al tribunale arbitrale l'interpretazione del lodo o dell'ordinanza di abbandono informando l'altra parte di tale richiesta. Il tribunale arbitrale assegna all'altra parte un termine in genere non superiore a 30 giorni per prendere posizione. Una richiesta di interpretazione non incide in alcun modo sul passaggio in giudicato.

<sup>2</sup>L'interpretazione deve essere emanata in forma scritta entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'interpretazione è parte integrante del lodo arbitrale o dell'ordinanza di abbandono e sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 34.

### Art. 37 Rettifica del lodo arbitrale o dell'ordinanza di abbandono

<sup>1</sup>Entro 30 giorni dalla ricezione del lodo arbitrale o dell'ordinanza di abbandono ognuna delle parti può chiedere al tribunale arbitrale di rettificare errori di calcolo, di scrittura, tipografici o altri errori di natura simile contenuti nel lodo o nell'ordinanza di abbandono informando l'altra parte di tale richiesta. Il tribunale arbitrale notifica all'altra parte la richiesta e può assegnarle un termine in genere non superiore a 30 giorni per prendere posizione. Una richiesta di rettifica non incide in alcun modo sul passaggio in giudicato.

<sup>2</sup>Il tribunale arbitrale può effettuare di sua iniziativa simili correzioni entro 30 giorni dalla notifica del lodo arbitrale o dell'ordinanza di abbandono.

<sup>3</sup>Le rettifiche sono apportate per iscritto e sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 34.

# Art. 38 Spese e ripetibili

<sup>1</sup>Il tribunale arbitrale determina le spese dell'arbitrato nel lodo.

<sup>2</sup>II termine "spese" comprende:

- a) gli onorari dei membri del tribunale arbitrale e dell'eventuale segretario. Gli onorari di ciascun arbitro devono essere indicati separatamente e determinati dallo stesso tribunale arbitrale in applicazione del cpv. 3 della presente disposizione;
- b) le spese di viaggio e le altre spese sostenute dagli arbitri;
- c) le spese per le perizie;
- d) le spese di viaggio e le altre spese sostenute dai testimoni, nella misura in cui tali spese siano approvate dal tribunale arbitrale;

<sup>3</sup>L'onorario dei membri del tribunale arbitrale ammonta a CHF 300.00/ora. Un eventuale segretario riceve un onorario adeguato, stabilito dal tribunale arbitrale, che non può tuttavia ammontare a oltre CHF 300.00/ora. Nell'onorario sono compresi i lavori di cancelleria. Disborsi e spese sono da fatturare separatamente.

<sup>4</sup>Il tribunale arbitrale decide in merito alla suddivisione degli onorari tra gli arbitri.

<sup>5</sup>Nel suo lodo finale rispettivamente nell'ordinanza di abbandono, il tribunale arbitrale deve presentare alle parti un resoconto dei depositi ricevuti. Un importo residuo non utilizzato deve essere restituito.

<sup>6</sup>Le spese dell'arbitrato sono sostenute dalle parti in ragione della soccombenza. Tuttavia, il tribunale arbitrale può ripartire tali spese fra le parti se, tenuto conto delle circostanze del caso, lo ritiene adeguato.

<sup>7</sup>Il tribunale arbitrale stabilisce adeguatamente, ritenuto un massimo di CHF 300.00/ora, le spese ripetibili delle parti per la rappresentanza legale e l'assistenza se il rimborso di tali spese è stato richiesto. Le spese ripetibili sono di norma fissate in ragione della soccombenza delle parti. Il ritiro di un ricorso equivale a una soccombenza del ricorrente, il riconoscimento di un ricorso equivale a una soccombenza dell'opponente Il tribunale arbitrale, in considerazione delle circostanze del caso, può effettuare un diverso riparto.

<sup>8</sup>Quando il tribunale arbitrale emana un decreto di abbandono o un lodo con l'accordo delle parti, statuisce altresì sulle spese dell'arbitrato menzionate all'art. 38 nel testo dell'ordinanza o del lodo.

<sup>9</sup>Il tribunale arbitrale non può chiedere onorari supplementari per l'interpretazione o la correzione del proprio lodo arbitrale giusta gli art. 36 e 37.

#### VI. Rimedi di diritto

# Art. 39 Ricorso e revisione

I lodi del tribunale arbitrale sono definitivi. Restano riservati il ricorso giusta gli artt. 389 segg. e la revisione giusta gli art. 396 segg. CPC.

# VII. Disposizioni finali e transitorie

### Art. 40 Utilizzo della forma maschile

La forma maschile utilizzata nel presente Regolamento comprende la forma femminile.

### Art. 41 Entrata in vigore

Il presente regolamento arbitrale è stato accettato dall'assemblea sociale con risoluzione circolare del 23 maggio 2023. Esso entra in vigore il 1 giugno 2023 e sostituisce con effetto a partire da questa data il Regolamento del 6 luglio 2021, entrato in vigore il 15 luglio 2021. Esso trova applicazione a tutte le controversie, in cui il memoriale di ricorso conformemente all'art. 13 viene presentato il giorno oppure dopo la data dell'entrata in vigore.

### Art. 42 Procedimenti pendenti

Ai procedimenti arbitrali pendenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento del tribunale arbitrale, si applicano le disposizioni del regolamento del tribunale arbitrale del 6 luglio 2021.

# Berna, il 27 giugno 2023

Organismo di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati e della Federazione Svizzera dei Notai

Peter Lutz

Presidente

Nicolas Ramelet

Segretario generale

Federazione Svizzera degli Avvocati

Matthias Miescher

Vicepresidente

René Rall

Segretario generale

Federazione Svizzera dei Notai

Franz Stämpfli

Presidente

Oliver Reinhardt Segretario generale